



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 14 agosto 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

vista la legge 21 dicembre 2018 n. 171

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 29 maggio 2019 dal XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge 171/2018, chiede la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati dal 2016 al 2018 sui siti d'informazione "XXX" e "XXX", relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino;

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

1. di disporre la cancellazione dei dati personali e aziendali dagli articoli sopra citati esercitando il diritto all'oblio in quanto i contenuti risultano obsoleti e non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. di rivolgere ai siti indicati o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possano verosimilmente violare ovvero abbiano violato le disposizioni vigenti in materia dei trattamenti dei dati personali;
3. di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

Preso atto che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto negli anni 2016/2017;

Vista la nota di XXX del 4 giugno 2019;

CONSIDERATO

che gli URL indicati dal XXX nella sua istanza del 29 maggio 2019 rinviano ad articoli recenti in quanto risalenti agli anni 2016/2018;

che nei casi di esercizio del diritto all'oblio occorre effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione;

che occorre tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio invocato dall'interessato, oltre che dell'elemento temporale, che ne costituisce il principale elemento costitutivo, anche della presenza concomitante di altri fattori;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

che, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del diritto all'oblio sia in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione degli articoli (avvenuta dal 2016 al 2018), sia per via della tipologia dei reati contestati al ricorrente;

che nel caso di specie, debba ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione anche in considerazione dell'attività professionale svolta dal reclamante

che l'Autorità non può aderire alle richieste del ricorrente in ragione di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca relative a reati non di scarsa entità ancora molto recenti;

tutto ciò premesso l'Autorità Garante

dichiara il reclamo infondato per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

San Marino, 14 agosto 2019

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm